



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007
CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007

Data: 09 APR 2008

Protocollo n° 191991

Allegati

Oggetto: Primi indirizzi e raccomandazioni per l'applicazione delle ordinanze 2, 3 e 4 del 22.01.2008 in materia di prevenzione dal rischio idraulico.

Trasmissione via fax

Ai signori Sindaci dei

Comuni di

- Arzergrande
 - Codevigo
 - Correzzola
 - Piove di Sacco
 - Polverara
 - Tribano
 - Casale sul Sile
 - Casier
 - Mogliano Veneto
 - Preganziol
 - Roncade
 - San Biagio di Callalta
 - Silea
 - Campagna Lupia
 - Campolongo Maggiore
 - Camponogara
 - Cavallino Treporti
 - Dolo
 - Fossalta di Piave
 - Marcon
 - Mira
 - Quarto d'Altino
 - Spinea
 - Venezia
- LORO SEDI

Ai Consorzi di Bonifica

- Adige Bacchiglione
- Bacchiglione Brenta
- Basso Piave
- Dese Sile
- Destra Piave
- Sinistra Medio Brenta



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007
CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007

Ai soggetti gestori delle Reti Fognarie

- ACM – Gruppo Veritas
- ASP – Gruppo Veritas
- SPIM – Gruppo Veritas
- SILE PIAVE
- VESTA – Gruppo Veritas

All'AATO Laguna Veneta

Con Ordinanze n. 2, 3 e 4 del 22.01.2008, rispettivamente recanti: “Disposizioni inerenti l’efficacia dei titoli abilitativi relativi ad interventi edilizi non ancora avviati.”; Disposizioni inerenti il rilascio di titoli abilitativi sotto i profili edilizio ed urbanistico.”; “Disposizioni inerenti gli allacciamenti alla rete fognaria pubblica.”, si è inteso dettare, nell’ambito delle competenze attribuite al Commissario Delegato con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18.10.2007, disposizioni che i soggetti in indirizzo sono tenuti ad osservare nei limiti delle rispettive competenze funzionali e territoriali.

Preso atto dei quesiti già formulati da parte di enti e soggetti interessati, con la presente vengono forniti primi indirizzi operativi sui contenuti salienti dei tre atti, rinvenibili - per quanto riguarda le ordinanze n. 2 e 3 - nelle verifiche nelle valutazioni di compatibilità idraulica.

Ordinanza n.2 del 22.01.2008 “Disposizioni inerenti l’efficacia dei titoli abilitativi relativi ad interventi edilizi non ancora avviati.”

Una prima questione risiede certamente nel rapporto intercorrente tra la “verifica di compatibilità idraulica del progetto”, di cui all’articolo 2 e la “valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici” di cui all’Allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1841 del 19 giugno 2007.

Com’è noto, infatti, detto provvedimento di Giunta Regionale prescrive che il progetto di Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi, di cui all’articolo 12, della Legge Regionale del Veneto n.11 del 23.04.2004 “Norme per il governo del territorio”, siano corredati di uno “Studio di Compatibilità Idraulica” da assoggettare a parere del Dirigente del Distretto Idrografico di Bacino, su istruttoria sottoscritta dal Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile.

In particolare lo studio, di cui sono illustrate le caratteristiche generali, i principali contenuti e fornite indicazioni operative, deve prevedere specifiche misure compensative, il cui progetto definitivo è sottoposto al parere dell’Ente gestore del corpo idrico ricettore dei maggiori apporti d’acqua.



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007
CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007

Va sottolineato, a tale riguardo, come l'Ordinanza in argomento presenti caratteristiche in parte diverse da quelle stabilite nel provvedimento di Giunta Regionale sopra citato.

La stessa, pertanto, deve ritenersi obbligatoria anche nel caso in cui il Comune abbia predisposto lo studio di compatibilità idraulica di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto 1841/2007, in allegato al Piano di Assetto del territorio o al Piano degli Interventi.

Si ritiene dunque di fornire le seguenti indicazioni ai fini della redazione del documento, fermo restando che risultano comunque possibili adattamenti alle specifiche situazioni territoriali, secondo valutazioni che gli stessi comuni competenti vorranno stabilire con proprio provvedimento attuativo.

Va ricordato innanzitutto che la verifica va redatta esclusivamente in relazione agli interventi edilizi che riguardano una edificazione con volumetria superiore a metri cubi 1000, o comunque comportanti una riduzione, superiore a metri quadrati 200, della superficie permeabile esistente o di pertinenza.

Al fine dell'applicabilità dei limiti di volume e superficie previste dalle ordinanze valgono le seguenti considerazioni:

- Volumi: Il volume da considerare per l'applicabilità delle ordinanze è quello fuori terra, calcolato vuoto per pieno, con esclusione del sottotetto non abitabile, per quant'altro non disciplinato si fa riferimento ai singoli regolamenti edilizi comunali.
- Superfici: si intendono le superfici efficaci ai fini della formazione dei deflussi, come specificato nell'allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto 1322/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda in particolare le superfici impermeabili vanno operate alcune specificazioni.

Le pavimentazioni discontinue sono considerate impermeabili se si esegue un sottofondo in magrone o calcestruzzo.

Nel caso di sottofondo in ghiaia/sabbia, le stesse possono essere ritenute semi-permeabili.

Analogha considerazione vale per i grigliati drenanti, i percorsi in terra battuta, stabilizzato o similari.

Qualora nella sistemazione degli scoperti siano previste delle superfici semimpermeabili, al fine della verifica di compatibilità idraulica potranno essere computate parzialmente a seconda del coefficiente di permeabilità della pavimentazione, coefficiente che potrà essere determinato analiticamente (esempio: pavimentazioni in grigliati garden: coeff. 0,40; pavimentazioni in cubetti o pietre con fuga non sigillata su sabbia, coeff. 0,70; pavimentazioni in ciottoli su sabbia, coeff. 0,40; superfici in ghiaia sciolta, coeff. 0,30 ecc.)

Le due condizioni relative al volume ed alla superficie non vanno ovviamente considerate cumulativamente, rendendosi necessaria la predisposizione della verifica anche al solo verificarsi di una delle due.



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007
CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007

La verifica, come si evince dallo stesso articolo 2, deve rispondere alle finalità di cui all'Allegato A della Deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 1322 del 10.05.2006, come integrata con analogo provvedimento n.1841 del 19.07.2007.

Si è ritenuto di ammettere, mediante detta definizione, la possibilità che il documento possa anche discostarsi, quanto a caratteristiche e principali contenuti, da quanto prescritto dalla Giunta Regionale del Veneto in ordine agli strumenti urbanistici generali.

Tale determinazione risulta proporzionata agli obiettivi che si intendono conseguire, considerato che l'oggetto della verifica riguarda interventi di carattere edilizio, che si collocano, quindi, ad una scala diversa rispetto da quella urbanistica.

Lo scopo principale può essere rinvenuto nell'individuazione delle misure compensative, individuabili in quegli accorgimenti in grado di garantire il mantenimento delle acque all'interno dell'area di pertinenza del nuovo edificio per il tempo necessario, in modo tale che il sistema fognario e quello della rete idrica superficiale consortile siano in grado di raccogliarle e convogliarle al recipiente finale, senza causare allagamenti, quanto meno di aree abitate.

In relazione alla Deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 1322 del 10.05.2006, integrata con analogo provvedimento n.1841 del 19.07.2007, deve quindi essere applicato il principio dell'invarianza idraulica, secondo il quale, a seguito di un approfondito studio idrologico-idraulico dello stato di fatto, si stabilisce che il nuovo intervento edilizio non vada ad aumentare la portata attualmente scaricata nella rete.

E' chiaro che gli interventi in questione, riguardando l'immobile in proprietà, non possono essere considerati opere di urbanizzazione primaria, scomputabili dagli eventuali oneri dovuti al Comune: esse infatti rivestono primariamente un interesse diretto per chi le realizza che, così operando, pone la proprietà al riparo dagli effetti di eventi calamitosi, costituendo altresì prevenzione dal rischio di causare, sotto la propria responsabilità, danni a terzi.

Trattandosi di opere già dotate di atto abilitativo, i lavori potranno naturalmente essere iniziati anche prima di redigere la verifica, restando inteso che la stessa dovrà essere completata in tempo utile per apportare all'opera, prima della sua ultimazione, tutte le migliorie ritenute possibili ai fini della prevenzione del rischio idraulico.

Della verifica, che sarà asseverata da una delle figure professionali di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.1841 del 19.06.2007, va trasmessa copia al Comune interessato, in quanto lo stesso potrà, se ritenuto opportuno, impartire prescrizioni o effettuare verifiche di rispondenza nel corso dei lavori.

L'articolo 3 dell'ordinanza prescrive inoltre che il rilascio del Certificato di Agibilità sia subordinato all'acquisizione da parte dello stesso Comune dell'attestazione del Direttore dei lavori inerente la corretta esecuzione delle opere di mitigazione in argomento; oltreché, ovviamente, la loro rispondenza con la valutazione operata ed accettata dal Comune. Anche in questo caso il comune è ovviamente autorizzato ad esperire verifiche in situ.



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007
CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007

Si ricorda che, a norma dell'art. 25, comma 4, della Legge Regionale del Veneto 27/2003, l'agibilità delle opere pubbliche è "attestata dal responsabile del procedimento acquisito il parere dell'organo di collaudo, qualora previsto, ovvero il parere del direttore dei lavori,"; quest'ultimo in particolare, avrà cura di attestare, in seno al Certificato di Agibilità, anche la corretta esecuzione delle opere di mitigazione realizzate in argomento.

Per quanto riguarda infine la manutenzione delle opere realizzate, risulta evidente che la stessa fa capo al soggetto che ha realizzato l'intervento.

Ordinanza n.3 del 22.01.2008 "Disposizioni inerenti il rilascio di titoli abilitativi sotto i profili edilizio ed urbanistico."

In relazione a tale disposizione, va messo in evidenza come assumano rilievo due tipi diversi di verifica idraulica da effettuare in relazione ad interventi edilizi ed insediativi, nonché ad opere pubbliche, preliminarmente al rilascio dei rispettivi atti abilitativi.

- La prima fattispecie, rinvenibile all'art.2 dell'ordinanza, riguarda ancora gli interventi di nuova edificazione di volumetria superiore a metri cubi 1000, o comunque comportanti una riduzione della superficie permeabile di pertinenza superiore a metri quadrati 200, in relazione ai quali deve essere sviluppata una verifica di contenuti analoghi a quelli già descritti in relazione all'articolo 2 dell'Ordinanza n.2 in data 22.01.2008, ai quali pertanto si rinvia.

A differenza, tuttavia, di quanto stabilito nell'Ordinanza n.2 del 28.01.2008, preliminarmente all'efficaci del titolo abilitativo (rilascio del permesso di costruire, eseguibilità della Dichiarazione di Inizio Attività, approvazione del progetto di opera pubblica), la verifica deve essere sottoposta all'esame del Consorzio di Bonifica competente.

E' appena il caso di sottolineare come detto parere non riguarderà, in considerazione del ruolo svolto dal soggetto che lo emette, esclusivamente l'area di stretta pertinenza dell'edificio oggetto di valutazione, ma svilupperà le proprie conclusioni riferendole alla capacità di smaltimento dell'intera rete di competenza.

A tale scopo, le valutazioni dovranno tener conto anche delle eventuali indicazioni del soggetto gestore della rete fognaria per lo smaltimento idrico delle acque di superficie.

A' termini dell'articolo 3, il parere del Consorzio di Bonifica non è obbligatorio per interventi di nuova edificazione, di volumetria superiore a metri cubi 1000 ma inferiore a metri cubi 2000, ovvero per nuove superfici impermeabilizzate comprese tra 200 e 1000 mq, purché le risultanze della verifica di compatibilità siano finalizzate a realizzare i già citati interventi tesi a garantire il mantenimento delle acque all'interno dell'area di pertinenza del nuovo edificio, per il tempo necessario a rendere il sistema fognario e quello consortile in grado di raccogliere e convogliarle al recipiente finale.



**COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007
CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007**

A tale scopo, l'articolo riporta alcuni interventi o accorgimenti progettuali che rivestono un puro carattere indicativo:

- potrà essere realizzato un anello di raccolta delle acque meteoriche con tubazioni di adeguato diametro, comunque non inferiore a DN 500 mm, circoscritto all'edificio collettato, confluyente in un manufatto di laminazione, con idoneo foro di emissione posto alla quota di scorrimento della condotta medesima, dotato di stramazzo a quota tale da impedire il funzionamento a pressione della stessa.
Tale dispositivo, del quale dovrà essere garantita la costante manutenzione, deve consentire una portata allo scarico non superiore a quella antecedente la costruzione.
- per le superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d'accesso, è preferibile l'uso di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione nel terreno.
- è sconsigliato il ricorso ai piani interrati, salvo l'adozione di accorgimenti che impediscano l'ingressione delle acque provenienti da possibili allagamenti interessanti le aree esterne.

Valgono anche in questo caso le conclusioni già tratte in relazione al soggetto cui fanno capo gli oneri di manutenzione e la mancata scomputabilità del costo dell'intervento dalle somme dovute al Comune in qualità di oneri di urbanizzazione.

- La seconda fattispecie di verifica idraulica, rinvenibile all'art.4 della stessa Ordinanza, riguarda l'estensione anche agli strumenti urbanistici attuativi dell'obbligo di redazione dello studio previsto con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1841 del 19.06.2007 in relazione ai soli strumenti urbanistici primari.

In relazione a detto studio, va richiamata la sua obbligatorietà anche nei casi in cui il Comune risulti già dotato del documento a scala territoriale di cui all'Allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1841 del 19.06.2007, rimanendo ovviamente inteso che da tale obbligatorietà risultano esclusi gli strumenti urbanistici attuativi approvati dal Comune prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza

Con riguardo ai rapporti intercorrenti fra i due tipi di verifica, appare innanzitutto opportuno formulare alcune considerazioni in ordine agli specifici aspetti trattati nell'Allegato A della citata Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1841 del 19.06.2007, al fine di tararne i contenuti, adeguandoli alla diversa scala di intervento, tenendo conto delle diverse fattispecie di riferimento (strumento urbanistico primario e strumento attuativo).

A tale riguardo, si richiama il contenuto dell'art.7 dell'Ordinanza dove si precisa come non sia dovuta la verifica in relazione ad interventi edilizi ad opere incluse negli strumenti urbanistici attuativi, con esito favorevole, che siano stati sottoposti allo studio di compatibilità ai sensi dell'art. 4.



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007
CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007

La ratio della disposizione si fonda sul presupposto che lo studio abbia già sviluppato all'origine le indicazioni progettuali da osservare per la realizzazione dei singoli interventi edilizi ed opere pubbliche; indicazioni e prescrizioni che risulterà necessario rispettare in sede attuativa. Ciò premesso, risulta senz'altro opportuno che l'area da interessare allo studio non sia circoscritta allo stretto ambito oggetto dello strumento urbanistico attuativo. Sarà pertanto cura del progettista valutarne le implicazioni di natura idraulica riferendole ad un contesto più vasto, secondo valutazioni tecniche esplicitamente espresse.

Anche in questo caso, risulta evidente la necessità di stabilire una coerenza con lo studio di compatibilità idraulica sviluppato alla scala dell'intero territorio comunale, ove disponibile.

Va chiarito che lo studio previsto dall'ordinanza, ponendosi "a valle" del documento redatto a scala comunale, o comunque avendo ad oggetto aree di cui risulta già prevista l'urbanizzazione nello strumento urbanistico primario, non riveste la funzione di valutare l'edificabilità dell'area, in quanto già stabilito.

Esso deve piuttosto garantire che venga assicurato un adeguato livello di sicurezza idraulica.

Si richiama l'articolazione dello studio prevista nell'Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1814 del 19.06.2007, con particolare riguardo alla necessità che lo stesso preveda l'indicazione di precise misure compensative e/o di mitigazione del rischio, nonché le indicazioni operative fornite dallo stesso provvedimento di Giunta Regionale.

Risulta dunque evidente come le finalità più concrete dello studio, che si è inteso rendere obbligatorio anche per gli strumenti urbanistici attuativi, siano le medesime già indicate in relazione alla verifica di cui all'Ordinanza n.2 del 22.01.2008, art.2, nonché con riguardo all'art.3 della stessa Ordinanza in commento, e che qui, considerata la rilevanza dell'argomento, si intendono ribadire ulteriormente: garantire il mantenimento delle acque meteoriche all'interno dell'ambito territoriale di nuova urbanizzazione per il tempo necessario per il sistema fognario e consortile a raccogliere e convogliarle al recipiente finale, senza creare allagamenti, quanto meno di aree abitate o produttive.

La Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata allo strumento urbanistico attuativo si perfeziona con l'acquisizione del parere rilasciato secondo le competenze e modalità previste dalla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1322 del 10 maggio 2006, come integrata con analogo provvedimento n.1841 del 19.07.2007.

A questo proposito, sembra necessario precisare come le sopra citate misure compensative e/o di mitigazione, possano fare riferimento ad una duplice categoria:

- a)** opere aventi rilievo per l'intero intervento insediativo;
- b)** opere di pertinenza dei singoli interventi edilizi.

Il caso di cui alla **lettera a)** fa riferimento a vasche di raccolta e/o bacini di laminazione che possono essere creati in ambito interno o esterno alla superficie della nuova urbanizzazione.

Ma lo stesso adeguato dimensionamento della rete interrata di smaltimento può ovviamente costituire un caso concreto di accorgimento utile a prevenire il rischio da allagamenti.



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007
CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007

Si tratta in ogni caso di opere che possono essere considerate di "urbanizzazione primaria", scomputabili, come tali, dagli oneri di urbanizzazione dovuti dal soggetto privato che attua lo strumento urbanistico attuativo.

La manutenzione di quanto realizzato, che, in quanto appunto opera di urbanizzazione primaria, sarà ceduta in proprietà al Comune competente, risulterà ovviamente posta a carico:

- del Soggetto gestore della rete di fognaria nel caso in cui si tratti di impianti di fognatura. Esso potrà, comunque, stipulare accordi con la proprietà per un'eventuale presa in carico del servizio, con oneri a carico del concedente;
- del Comune nel caso di impianti non relativi ai sistemi fognari. Anche in tale caso potranno comunque essere stipulati accordi con la proprietà.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, la gestione non potrà che risultare a carico dell'ente attuatore dell'intervento.

Nel caso di cui alla **lettera b)**, gli interventi e la manutenzione saranno a carico della proprietà dell'edificio da realizzare, secondo i criteri già espressi in precedenza.

Nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti, gli interventi da realizzare dovranno essere tali da consentire una manutenzione semplice e poco onerosa, prevedendo in ogni caso una gestione meccanica in caso di emergenza, cui faccia ovviamente riscontro una tutela preventiva della rete di distribuzione e delle centrali di distribuzione dell'energia elettrica.

Si ritiene di poter concludere l'argomento ricordando che, a norma dell'art.8 dell'Ordinanza, il rilascio del certificato di agibilità relativo agli interventi previsti nella stessa è subordinato all'acquisizione, da parte del Comune, dell'attestazione del Direttore dei lavori inerente la corretta esecuzione delle opere previste, intendendosi con ciò fare riferimento sia a quelle definibili "di urbanizzazione primaria", sia a quelle definibili di competenza dei singoli attuatori degli interventi edilizi.

E' appena il caso di sottolineare come, anche in relazione alla fattispecie in argomento, il Comune, i Soggetti gestori del sistema fognario ed i Consorzi di Bonifica siano abilitati ad operare controlli ed a segnalare al Comune eventuali irregolarità o inadempienze.

Sempre a proposito delle disposizioni contenute nell'articolo 6 dell'ordinanza, un'ultima considerazione va svolta in relazione al vincolo, per i Soggetti che ritengono di realizzare comunque locali interrati, possibilità questa non inibita dall'ordinanza, di rinunciare a pretese di risarcimento danni in caso di allagamento dei locali in questione.

In relazione a quanto sopra, la formalizzazione in apposito atto d'obbligo sottoscritto dal titolare dell'atto abilitativo, va precisato come l'impegno in argomento non possa essere assunto che a favore dei soggetti pubblici che hanno competenza in materia edilizia ed idraulica: Regione, Province, Comuni, Consorzi di Bonifica, Enti e Società cui fa capo la gestione delle reti di smaltimento delle acque meteoriche.



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007
CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007

L'Atto, che assume la forma di scrittura privata, va controfirmato dal Segretario Comunale, regolarmente registrato e richiamato nell'atto abilitativo che autorizza l'intervento.

Della tenuta di un apposito registro degli atti unilaterali d'obbligo, sottoscritti e registrati, è fatto carico all'Amministrazione comunale che ne consente la consultazione a chiunque ne abbia interesse.

Va peraltro sottolineato come l'Ordinanza n.3 del 22.01.2008 presenti, oltre alla tematica delle verifiche idrauliche, anche una seconda peculiarità: si tratta delle disposizioni contenute nell'art. 6 che detta misure precauzionali da osservare nell'individuazione di quote di imposta nei manufatti edilizi di nuova realizzazione.

L'articolo infatti prevede che la realizzazione di nuovi interventi non debbano comportare limitazioni alla capacità di deflusso delle acque dei terreni circostanti, né produrre una riduzione del volume di invaso preesistente.

Va precisato innanzitutto, in relazione alla disposizione suddetta, che la stessa riguarda tutti i nuovi interventi insediativi: non si applicano, pertanto, le esclusioni di cui agli articoli 2 e 3.

Per raggiungere l'obiettivo di individuare il livello di calpestio del piano terra dei nuovi edifici, finalizzandolo a non consentire l'ingresso delle acque di possibili allagamenti interessanti le aree esterne, i Comuni dovranno individuare la quota in relazione alla specificità dei luoghi, tenendo conto dei dati rilevati in occasione degli eventi del 26 settembre 2007.

A tale riguardo appare opportuno verificare la possibilità di prescrivere quote non inferiori a quelle del livello raggiunto dall'acqua nella data sopra indicata,

E' consigliabile che tale cautela venga osservata fino a quando gli interventi previsti sulle reti di smaltimento delle acque piovane non abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati.

Ordinanza n.4 del 22.01.2008 "Disposizioni inerenti gli allacciamenti alla rete fognaria pubblica."

L'ordinanza in argomento, che si applica esclusivamente agli interventi edilizi di cui alle Ordinanze n.2 e 3 del 22.01.2008, prescrive all'art.1, la necessità che il Certificato di agibilità sia subordinato all'acquisizione preventiva del parere favorevole del Soggetto gestore della rete fognaria, circa la compatibilità del progetto di allacciamento.

Detto parere, dispone il secondo periodo dell' articolo 1 dell'Ordinanza, "deve fare esplicito riferimento all'idoneità della rete di collettamento a ricevere e smaltire in condizioni di sicurezza le ulteriori acque derivanti dall'intervento edilizio previsto."

Preso atto della difficoltà attuale di molti gestori della reti di fognatura mista (società di servizio idrico integrato) o della rete di fognatura bianca (Comuni) ad attestare quanto previsto esplicitamente dall'Ordinanza, gli stessi prescriveranno, in sede di autorizzazione allo scarico, gli accorgimenti atti a ad assicurare il trattenimento, all'interno del lotto, delle acque meteoriche nella fase della precipitazione affinché le stesse possano essere conferite in sicurezza, al termine della medesima, al sistema di raccolta e smaltimento.



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007
CHE HANNO COLPITO PARTE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007

Va da se' che le autorizzazioni allo scarico dovranno essere sempre previste, anche nel caso di reti bianche, al fine di assicurare il necessario controllo del soggetto gestore sul corretto funzionamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.

Casi particolari sono quelli relativi ad un intervento edilizio che scarica le proprie acque bianche in un fossato a cielo aperto privato o in un canale consortile.

In entrambi i casi, la competenza a rendere l'attestazione prevista dall'Ordinanza fa capo al Consorzio di Bonifica.

L'attestazione pertanto, risulterà inclusa nel relativo atto di concessione idraulica.

Per lo scarico in fossati è opportuno che venga allegato una dettagliata documentazione informativa (planimetria, profilo, sezioni, documentazione fotografica) dello stato del fossato di recapito delle acque meteoriche fino al più vicino collettore demaniale (ricettore finale) e qualora il sedime del ricettore risultasse di proprietà diversa dalla Ditta richiedente, la stessa dovrà specificare a che titolo eserciti la servitù di scarico e di conseguenza allegare l'eventuale accettazione da parte del fondo servente di una maggiore portata rispetto alle correnti condizioni.

Il Commissario Delegato
- Ing. Mariano Carraro -

/FM